



## Commercio intracomunitario di prodotti vinicoli sfusi

**Teresa Alvaro**

Direttore Centrale Tecnologie per l'Innovazione



© Copyright 2008-2010  
Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione

# Commercio intracomunitario di prodotti vinicoli sfusi

---



**MINISTERO POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**



- Ricontrata duplicazione contraddittoria di adempimenti per gli operatori del settore vinicolo in base a quanto disposto da:
- **DIR. N.118/08 e Reg.(CE) n.684/09**
  - **Reg.(CE) n.436/09**

## ➤ **DIR. N.118/08 – Art.21 paragrafo 1**

- La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico...*omissis*

## ➤ **DIR. N.118/08 – Art.21 paragrafo 3**

- Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico. Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
- Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.

## ➤ **DIR. N.118/08 – Art.21 paragrafo 6**

- Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti
- sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.

## ➤ DIR. N.118/08 – Art.24 paragrafo 1

- Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni *...omissis...* il destinatario presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, *...omissis...*, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti («nota di ricevimento»).

## ➤ Reg.(CE) n.436/09 – Art. 28 paragrafo 3

*omissis*...l'originale del documento di

- accompagnamento debitamente compilato e copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto e in occasione di ogni trasporto:
- a) mediante apposizione del visto dell'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto; o
- b) dallo speditore, mediante apposizione della marca prescritta o dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dall'organismo competente di cui alla lettera a).

## ➤ Reg.(CE) n.436/09 – Art. 28 paragrafo 4

- Se si utilizza un documento amministrativo di accompagnamento *...omissis...* gli esemplari n. 1 e n. 2 sono convalidati prima del trasporto secondo la procedura di cui al paragrafo 3.



# Commercio intracomunitario di prodotti vinicoli sfusi

---

## ➤ E-AD

- Lo spediteore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.



## ➤ DAA

- Se si utilizza un documento amministrativo di accompagnamento *...omissis...* **gli esemplari n. 1 e n. 2 sono convalidati prima del trasporto** secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

# Commercio intracomunitario di prodotti vinicoli sfusi

---

- Il problema è stato preso in carico dall'Agazia delle Dogane e dal MIPAF
  - Il MIPAF ha posto la questione nei competenti Comitati comunitari
  - L'Agazia delle Dogane ed il MIPAF stanno conducendo istruttoria per soluzione tecnica che consenta il controllo su strada sull'**E-AD**